



Repertorio n. 7.307 ----- Raccolta n. 5.271

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE**-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemilaventidue, il giorno undici (11) del mese di aprile in Fucecchio e nel mio Studio posto in Piazza dei Seccatoi n.4.-----

Avanti a me **Dott. FRANCESCO DAMI, Notaio in Fucecchio** ed iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,-----

-----è comparsa la Signora:-----

- **SCARSELLI TIZIANA**, nata a Empoli (FI) il 21 giugno 1954 e ivi residente in Via G. Mameli n. 8, codice fiscale dichiarato n. SCR TZN 54H61 D403G.-----

La Comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'**"ARISTOGATTI ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DEL GATTO RANDAGIO ODV"**, con sede in Empoli, via E. Majorana s.n.c., Ass. Onlus iscritta nella sezione provinciale del registro del Volontariato con atto D.D. 2410 del 27 luglio 2004, codice fiscale n. 91011790481, mi dichiara che oggi, in questo luogo e a quest'ora si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea generale straordinaria dell'Associazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

1. adeguamento statutario alla luce del trasferimento della sede legale in Empoli, via Ettore Majorana snc;-----
2. varie ed eventuali.-----

E quindi la Comparente, Signora **SCARSELLI TIZIANA**, nella sua predetta qualità, mi richiede di assistere allo svolgimento dell'assemblea dei soci della predetta Associazione e di redigerne il verbale relativo.-----

Io Notaio, aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue:-----

- assume la presidenza dell'Assemblea la Signora **SCARSELLI TIZIANA**, Presidente del Consiglio Direttivo, la quale constata e dichiara:-----

- che sono presenti o rappresentati tutti soci dell'associazione e precisamente quali risultano dal foglio presenza che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**-----

- che dell'Organo Amministrativo sono presenti il Presidente del Consiglio Direttivo **SCARSELLI TIZIANA**, **BARBARA CIONI**, segretaria, **BORCHI FRANCESCA**, **DESIDERI ELENA**, **RIODA MARTINA** e **PARRI MICHELA** consiglieri;-----

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata e che nessuno si oppone alla discussione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.-----

Pertanto il Presidente dichiara l'odierna assemblea validamente costituita, per cui si può validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.-----

Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la le-

REGISTRATO A Firenze

UFFICIO REGISTRO

Il 29/04/2022

N° 17733 Serie 1T

gittimazione dei presenti.-----
Per quanto esposto, il Presidente dichiara aperta la seduta e, prendendo la parola, illustra all'Assemblea le ragioni per le quali, si rende necessario l'adeguamento dello statuto.-----

A tal riguardo il Presidente precisa che con verbale dell'Assemblea ordinaria degli associati in data 5 aprile 2021 è stato deliberato il trasferimento della sede legale in Empoli, via Majorana snc.-----

A tal riguardo precisa altresì la presidente dell'assemblea che, per mero errore materiale, nello statuto allegato al verbale in data 17 ottobre 2020, con cui si è adeguato lo statuto alle nuove norme sulla disciplina del terzo settore recate dal D.lgs 117/2017 e s.m.i. trovasi indicato il Comune di Vinci anziché, correttamente, quello di Empoli.-----

Il Presidente chiede quindi all'Assemblea di deliberare in proposito.-----

Dopo esauriente discussione l'Assemblea, accogliendo quanto proposto dal Presidente, all'unanimità delibera di confermare il trasferimento della sede legale in Empoli, via Majorana snc e di correggere e modificare conseguentemente l'art. 1 dello statuto come segue:-----

"ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE-----

E' costituita l'associazione denominata **"ARISTOGATTI ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DEL GATTO RANDAGIO ODV"**, di seguito, in breve, "Associazione".-----

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore e deve ritenersi costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..-----

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Empoli e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo".-----

Al presente atto si allega sotto la **lettera "B"**, perchè ne formi parte integrante e sostanziale, firmato dal Comparente e da me Notaio, lo Statuto dell'Associazione nella sua nuova versione con la modifica apportata.-----

Le spese del presente Verbale e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione.-----

Per l'iscrizione al Runtis è delegato il legale rappresentate della società.-----

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente toglie la seduta essendo le ore diciannove e minuti cinquantatre.-----

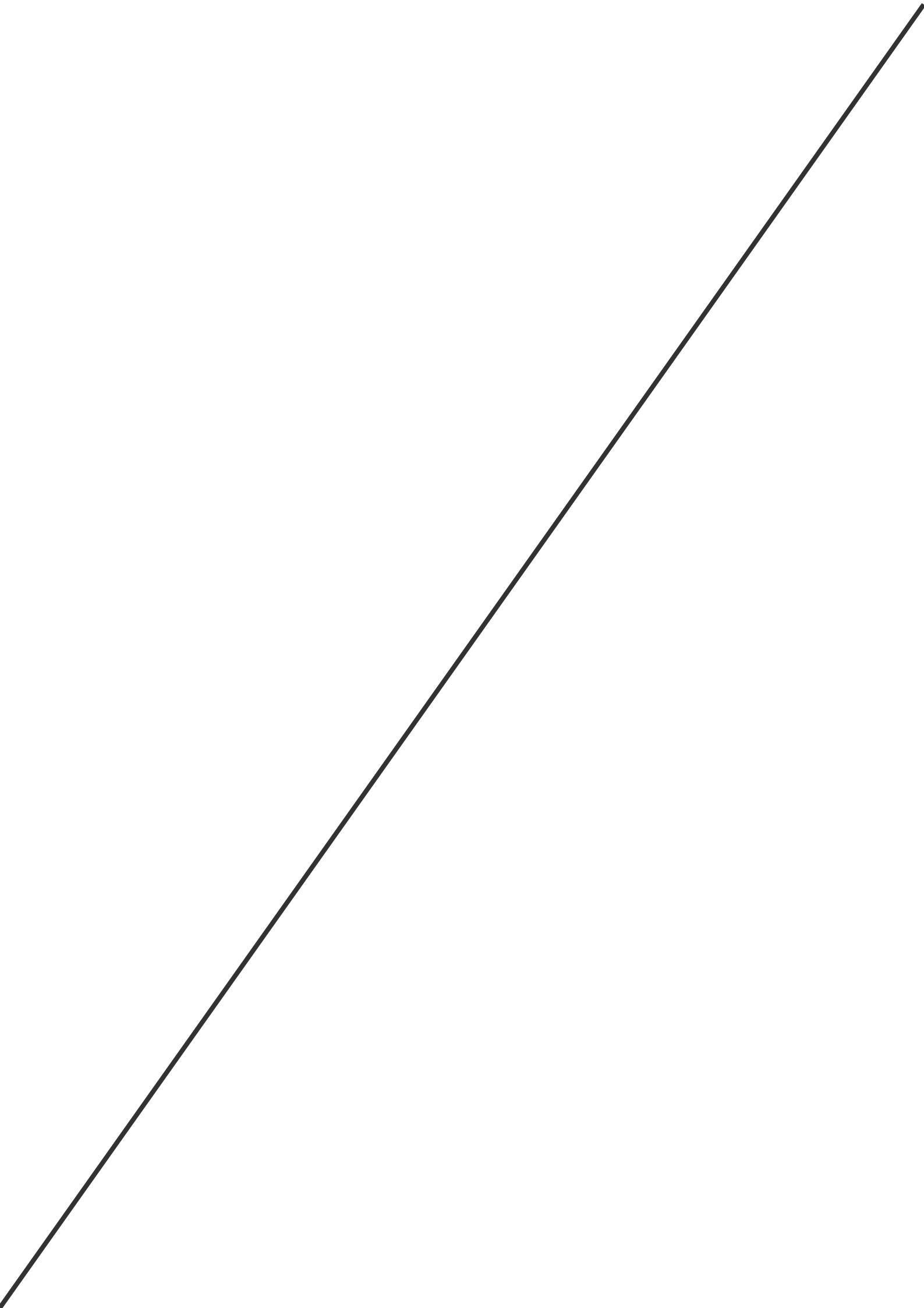
La Comparente esonera me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.-----

Il presente atto viene letto da me notaio alla Comparente. Scritto a macchina e a mano da me notaio e da persona di mia fiducia su due fogli di cui si occupano sei pagine, alle ore diciannove e minuti cinquantaquattro viene sottoscritto il

presente atto.-----

F.TO SCARSELLI TIZIANA-----

F.TO FRANCESCO DAMI, vi è sigillo.-----



COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	FIRMA
AVVENTIZZI LARA	EMPOLI - 14/10/68	Via Poggio Osanna 64 - Fucecchio	Rappresentata da CIONI BARABARA
AVVENTIZZI ENZO	SIENA - 13/04/43	Via Poggio Osanna 62 - Fucecchio	Rappresentata da CIONI BARABARA
BARBERIO MAGDA	Catelfiorentino - 15/03/77	Via Galilei 150 - Gambassi	Rappresentata da CIONI BARABARA
BARBIERI SIMONE	Empoli - 12/08/70	Via D'Azeglio 10 - Vinci	Rappresentata da PARRI MICHELA
BELLINI GIULIA	Empoli - 13/09/85	Via Val d'Orme 205 - Empoli	Rappresentata da PARRI MICHELA
BELLUCCI ANDREA	Empoli - 18/7/80	Via Val d'Orme 205 - Empoli	Rappresentata da PARRI MICHELA
BORCHI FRANCESCA	Empoli - 1/12/83	Via Landeschi 1 - San Miniato	Rappresentata da PARRI MICHELA
BORGIOLO FRANCO	Capraia e Limite - 19/5/43	Via Cavour 39 - Empoli	Rappresentata da RIODA MARTINA
BREGA VANNA	Livorno - 4/4/44	Via Verdi 46 - Empoli	Rappresentata da BORCHI FRANCESCA
CIONI BARBARA	Pescia - 29/03/72	Viale Buozzi 32 - Fucecchio	Rappresentata da BORCHI FRANCESCA
COLTELLI GRAZIA	Empoli - 05/02/47	Via del Perugino 1 - Empoli	Rappresentata da BORCHI FRANCESCA
DESIDERI ELENA	Empoli - 20/05/83	Viale Boccaccio 145 - Empoli	Rappresentata da BORCHI FRANCESCA
LORETTI LAURA	Empoli - 28/10/84	Via Sottopoggio S. Donato 25 - Empoli	Rappresentata da RIODA MARTINA
MANGINI LARA	Empoli - 17/08/72	Via Boccaccio 50 - Barberino Tavarnelle	Rappresentata da SCARSELLI TIZIANA
MARCHINI DAVID	Empoli - 12/05/65	Via Bartoloni 45 - Empoli	Rappresentata da PARRI MICHELA
PARRI MICHELA	Pisa - 06/03/70	Via Guerrazzi 6 - Empoli	Rappresentata da PARRI MICHELA
PROSPERI MARIA FAUSTA	Empoli - 05/11/1950	Via Il febbraio 28 - Empoli	Rappresentata da BORCHI FRANCESCA
PUPILLI ENZO	Castelfiorentino - 15/03/71	Via Neri 39 - Castelfiorentino	Rappresentata da CIONI BARABARA
RICCI ANNA	Montalcino - 22/04/49	Via Molin del Sale 3 - Empoli	Rappresentata da RIODA MARTINA
RIODA MARTINA	Empoli - 29/06/77	Via del Piano di Marcignana - Empoli	Rappresentata da RIODA MARTINA
RONGHI FILIPPO	Empoli - 10/09/73	Viale Boccaccio 145 - Empoli	Rappresentata da DESIDERI ELENA
SALVADORI MONICA	Empoli - 1/4/47	Viale Petrarca 51 - Empoli	Rappresentata da RIODA MARTINA
SCARSELLI TIZIANA	Empoli - 21/6/54	Via Corniola 46 - Empoli	Rappresentata da DESIDERI ELENA
SERENA FRANCESCA	Empoli - 18/9/63	Via di San Donato 33 - Vinci	Rappresentata da DESIDERI ELENA
SMANIOTTO CLAUDIO	Empoli - 4/4/77	Via Landeschi 1 - San Miniato	Rappresentata da BORCHI FRANCESCA
VAGNOLI TANIA	Empoli - 29/11/63	Via Rio S. Anna 11 - Empoli	Rappresentata da DESIDERI ELENA



F. M.

David Zucchi

Allegato 'A'
al Rep. n. 7307
Dec. n. 5.271

Allegato "B" al Rep. n. 7.307 Racc. n. 5.271

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARISTOGATTI ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DEL GATTO RANDAGIO

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita l'associazione denominata **"ARISTOGATTI ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DEL GATTO RANDAGIO ODV"**, di seguito, in breve, "Associazione".

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore e deve ritenersi costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Empoli e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

ART. 2 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica ed ha finalità esclusivamente civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' infatti costituita da persone liberamente associate e desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

In particolare intende:

- * favorire un equilibrato rapporto con l'ambiente ed in particolare con gli animali;
- * favorire la protezione e la tutela degli animali e delle risorse ambientali e prevenire il randagismo;
- * sostenere la costruzione di rapporti fra uomo e animali, improntati ad una visione non antropocentrica e rispettosa di qualsiasi forma di vita,
- * promuovere il confronto pubblico sulle tematiche animaliste.

ART. 3 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- * interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 281/1991.

2. In particolare l'Associazione per quanto riguarda il randagismo dei gatti si propone:

- * collaborare con enti pubblici, nella tutela degli animali e in particolare la prevenzione e la sensibilizzazione nei confronti del randagismo dei gatti;
- * realizzare progetti finalizzati alla divulgazione e all'applicazione delle leggi a protezione degli animali e ad assicurare ai gatti randagi un habitat adeguato: garantendo loro le condizioni per una vita tranquilla;
- * esercitare funzioni di vigilanza per l'osservanza delle

leggi e dei regolamenti in materia di protezione degli animali;

- * prevenire i possibili problemi sanitari con campagne di vaccinazione e controllando le nascite attraverso sterilizzazione;

- * creare una struttura stabile in grado di ospitare e collocare i gatti abbandonati o comunque non autosufficienti e collocarli presso nuovi "padroni";

- * fornire a tutti i possessori di gatti un servizio di custodia, cura, consulenza e assistenza affidabile ed economico;

- * prendere in affido gatti ed altri animali d'affezione di proprietari privati in difficoltà per un'eventuale successiva cessione a persone;

- * prendere in affido gatti ed altri animali di responsabilità di enti pubblici qualora, a causa di condizioni psicologiche o di salute, si trovino in condizioni di disagio presso il canile/gattile convenzionato;

- * collaborare alla gestione di gattili di proprietà o convenzionati con gli enti pubblici;

- * realizzare incontri di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l'ambiente.

ART. 4 - ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

ART. 5 - ASSOCIATI

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo di sette stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in:

- * Ordinari, coloro che versano la tassa annuale d'iscrizione;

- * Sostenitori coloro che versano quote illimitate;

- * Benemeriti, coloro che si distinguono per meriti particolari verso il problema del randagismo felino.

L'iscrizione implica l'accettazione delle norme del presente statuto ed avviene per conoscenza diretta.

Il Consiglio Direttivo può respingere la richiesta di

iscrizione in caso di comportamenti o azioni in palese contrasto con le norme del presente Statuto o comunque lesivi dell'immagine dell'associazione e dei suoi organi.

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento dell'associazione, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

6. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento dell'associazione, non versamento della quota annuale o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato con l'indicazione delle motivazioni e l'interessato, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti, se istituito, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. - 8 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.

2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 10 - ASSEMBLEA

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo

fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del consiglio direttivo.

ART. 11 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza; h)

approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo; i) deliberare sugli altri oggetti

attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. 2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di: deliberare sulle modificazioni dello statuto;

deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

ART. 13 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono

impegnative per tutti i soci.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

ART. 15 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per [a disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di giugno; e il bilancio consuntivo;

f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, [l'ammontare della quota sociale annuale;

g) gestire la contabilità e predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché [a relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato

dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

ì) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j) deliberare in merito all'esclusione di soci; k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;

q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

ART. 16 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante

invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 17 - IL PRESIDENTE

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente: - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo; - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. 3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. 4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, [a firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART. 18 - IL SEGRETARIO

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce [a tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche

monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al com. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 - COLLEGIO DEI GARANTI

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono at aequo e senza formalità di procedure.

ART. 21 - LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo

di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e. il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. 4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ART. 22 - RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

a) quote sociali;

b) contributi pubblici;

c) contributi privati;

d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e) rendite patrimoniali;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 23 - SCRITTURE CONTABILI

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le

modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

ART. 25 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 26 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 27 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.TO SCARSELLI TIZIANA

F.TO FRANCESCO DAMI, vi è sigillo.-

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE COMPOSTO DI N.
FOGLI FIRMATI A NORMA DI LEGGE.
SI RILASCIA PER USO FISCALE.